Elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate

Approvazione delle modalità di elezione tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico
Delibera n. 1405 del 05/08/2022

Approvazione delle modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1405 Prot. n. 8/2022-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione delle modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.
Il giorno 05 Agosto 2022 ad ore 09:04 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2022-S180-00055

Premesso che:
- l'articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia) dispone che presso ogni scuola dell'infanzia è istituito un comitato di gestione della scuola composto da rappresentanti del personale insegnante, del personale non insegnante, da rappresentanti del comune dove ha sede la scuola, nonché da rappresentanti dei genitori dei bambini. Ogni comitato di gestione dura in carica un triennio, salva la sostituzione dei membri il cui titolo a rappresentare la componente che li ha eletti venga meno;
- in attuazione di quanto previsto al terzo comma del sopracitato articolo 11, con i Decreti del Presidente della Giunta provinciale di data 15 marzo 1991 n. 6-36/Leg e n. 5-35/Leg, sono stati approvati i due regolamenti con i quali sono disciplinate rispettivamente le norme relative alle elezioni in presenza dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate le quali concorrono a formare un sistema di scuole dell'infanzia complessivamente articolato in 266

scuole dell'infanzia, di cui 112 provinciali e 154 equiparate; la concreta applicazione delle disposizioni contenute nei due regolamenti sopra citati ha fatto emergere, negli anni alcune criticità
pratiche, correlate anche alla situazione epidemiologica da Covid19 non ancora definita, che porta prudenzialmente ad approvare delle nuove modalità elettive dei comitati di gestione che siano informatizzate, in luogo delle modalità cartacee finora utilizzate nelle scuole dell'infanzia;
- da una lettura dell'articolo 11, comma 3, della L.P. n. 13/1977 si evince che per la disciplina delle elezioni dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia, sia provinciali che equiparate, viene operato un rinvio ad una deliberazione della Giunta;
- ritenuto ora che, nell'ambito delle azioni di digitalizzazione dei rapporti intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione e i propri utenti, sia opportuno intervenire sul vigente quadro normativo disciplinante le modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate al fine di apportare i necessari correttivi e le opportune semplificazioni che renderanno la gestione dell'iter amministrativo complessivamente più snello e semplificato, in ottemperanza ai principi posti a fondamento della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa);
- rilevata la necessità, in particolare, di approvare delle nuove modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate che prevedano un sistema di candidatura e di voto elettronico, superando e semplificando in tal modo le modalità attualmente vigenti;
- preso atto che l'introduzione della una nuova disciplina consentirà una regolamentazione unitaria ed omogenea per l'intero sistema delle scuole dell'infanzia del territorio provinciale, sia provinciali che equiparate, con particolare riferimento alle modalità di indizione delle elezioni, allo svolgimento delle stesse, alle liste degli elettori e dei candidati, alle schede elettorali digitali, alle modalità di svolgimento delle votazioni, alle operazioni di scrutinio e di attribuzione dei posti con la conseguente proclamazione degli eletti, ed ancora con riferimento ai possibili reclami proponibili avverso i risultati delle elezioni, ai motivi di decadenza dalla carica di membro del comitato di gestione, alla surroga dei membri cessati e alle elezioni suppletive, per finire con la richiesta di designazione delle rappresentanze non elettive e la modalità di prima convocazione dei comitati di gestione.
Ritenuto che le modalità di elezione in oggetto saranno estese a tutte le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, comprese le scuole in cui siano operanti comitati di gestione con scadenza diversa rispetto al triennio di validità ordinario (2022-2025), in modo tale da poter garantire sia un'applicazione omogenea e trasversale delle nuove regole in tutte le scuole, sia una scadenza unitaria dell'operatività dei diversi comitati di gestione attualmente in carica.
Evidenziato che per la creazione e la gestione del sistema informativo delle candidature e del voto elettronico ci si rivolgerà, con successivo separato provvedimento, ad una società esterna tenuto conto delle motivazioni anticipate per le vie brevi dalla "Società di sistema" denominata "Trentino Digitale spa".

Osservato che, sui contenuti delle nuove modalità di candidatura e di voto elettronico, sono stati opportunamente sentiti per le vie brevi gli enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate per il tramite delle associazioni che le rappresentano;
Tutto ciò premesso, preso atto delle argomentazioni rappresentate,
LA GIUNTA PROVINCIALE
• vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 , concernente l'ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento, ed in particolare l'articolo 11;
• visto il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1991 n. 6-36/Leg;
• visto il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1991 n. 5-35/Leg;
• vista la documentazione acquisita agli atti e citata in premessa;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13";
2. di disporre, come previsto dall'ultimo articolo dell'Allegato A) di cui al precedente punto 1), che le nuove

modalità di elezione siano applicate in tutte le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, comprese le scuole in cui siano operanti comitati di gestione con scadenza diversa rispetto al triennio di validità ordinario (2022-2025);
3. di dare atto che con successivo provvedimento il dirigente della struttura competente in materia di scuole dell'infanzia provvederà ad affidare la prestazione di servizi di cui in premessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Adunanza chiusa ad ore 09:32
Verbale letto, approvato e sottoscritto.